

Numero  
**1537**

sl

0

Bellinzona  
**27 marzo 2024**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Alla  
Signora Consigliera federale  
Elisabeth Baume-Schneider  
Capo del Dipartimento federale  
dell'interno  
Bundesgasse 3  
CH - 3003 Berna

*Invio per posta elettronica:  
[Aemterkonsultationen@bfs.admin.ch](mailto:Aemterkonsultationen@bfs.admin.ch)*

### **Nuova ordinanza sulla statistica federale: avvio della procedura di consultazione**

Signora Consigliera federale,

ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione indicata a margine in merito alla Nuova Ordinanza federale sulla statistica (OSF).

La nuova OSF costituisce un sicuro miglioramento del quadro legale che regola le attività della statistica pubblica a livello nazionale, che avrà ricadute positive anche per i cantoni. In questo senso, la posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino nei confronti di questa revisione è sostanzialmente positiva, riservata la nostra ferma opposizione per quanto concerne l'introduzione nell'Allegato 2 dell'Ordinanza sulla statistica federale (OSF) della nuova rilevazione sistematica di dati fiscali cantonali riferiti alle persone fisiche (scheda 8.13).

In particolare, dal profilo formale salutiamo positivamente lo sforzo della Confederazione per ammodernare due testi che erano ormai obsoleti, sia nella forma che – in alcune parti – nella sostanza. I: compiti della statistica pubblica stanno attraversando un'importante fase di estensione e trasformazione e il testo posto in consultazione ne tiene debita considerazione. Il disegno normativo, mantenendo salvo buona parte del quadro attuale, offre un riferimento più chiaro per il collegamento dei dati e il loro sempre più diffuso utilizzo multiplo, con apprezzati riferimenti ai nuovi compiti che la statistica federale ha assunto e assumerà (gestione dati, Open Government Data, scienza dei dati, ecc.). Pure positivo il giudizio dello scrivente Consiglio di Stato in merito alla semplificazione apportata dalla proposta, che scaturisce dall'unione delle due ordinanze precedenti in un solo e unico testo, tenuto conto della stretta correlazione tra l'organizzazione concreta della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici.

Questa revisione risulta inoltre importante perché apporta maggiore trasparenza a proposito dei dati esistenti, su come vengono ottenuti e trattati, e introduce – in particolare nella sezione dedicata ai principi – alcuni nuovi elementi che risultano molto importanti e

concorrono a definire un quadro legale coerente e unitario in merito ai nuovi compiti delle amministrazioni pubbliche non solo nel campo della statistica, ma anche in quello della gestione dei dati (amministrativi) e della scienza dei dati. Apprezzata è anche l'introduzione di una menzione esplicita alla Carta della statistica pubblica, il codice deontologico per il settore, che pur non costituendo una base legale formale, risulta di fondamentale importanza nel sottolineare gli impegni che la statistica pubblica prende nel campo della qualità, che è il principale elemento che ne fonda la credibilità.

A fronte di questa valutazione sostanzialmente positiva, il Consiglio di Stato, come già evidenziato in occasione della consultazione informale svolta nel 2021 e indicato nella presa di posizione del 15 marzo 2024 della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF) all'attenzione del Consiglio federale, conferma la propria contrarietà all'introduzione nell'Allegato 2 dell'OSF della nuova rilevazione sistematica di dati fiscali cantonali riferiti alle persone fisiche (Allegato 2 OSF punto 08.13 (214)).

Al riguardo, riteniamo che la Confederazione non possieda basi legali sufficienti per ottenere i dati fiscali cantonali né dalla prospettiva della LIFD, né da quella della Legge della statistica federale. I dati fiscali sono infatti sottoposti al segreto fiscale, previsto a protezione della sfera privata dei contribuenti. Nel caso in cui il Consiglio federale voglia comunque mantenere la sua valutazione giuridica ossia che l'art. 7 cpv. 2 LStat costituisce base legale di diritto federale sufficiente per introdurre un rilevamento di dati fiscali tramite Ordinanza, senza una base legale formale esplicita – domandiamo che sia posta un'attenzione particolare agli aspetti di sicurezza e di protezione dati, visto che sembra che i dati dovranno essere trasmessi in forma non anonimizzata, completi di dati personali e del no. AVS.

Il principio di una conservazione centralizzata di dati fiscali su scala nazionale non anonimizzati costituisce un rischio enorme per la sicurezza e potrebbe essere oggetto di cyber-attacchi. Una fuga di dati, sempre possibile indipendentemente dalle misure di sicurezza adottate – lo dimostrano le recenti falle nella sicurezza anche a livello di Amministrazione federale - anche se imputabile alla Confederazione, potrebbe nuocere in maniera determinante anche alla reputazione dei Cantoni. La fiducia dei cittadini nel segreto fiscale potrebbe essere minata e portare ad un aumento della reticenza a dichiarare integralmente i propri redditi e patrimonio, con conseguente riduzione delle entrate fiscali. Tenuto conto che le principali analisi statistiche sono possibili anche con i soli dati anonimizzati, riteniamo se del caso necessario rinunciare alla trasmissione di quei dati che permettono l'identificazione del cittadino (dati personali; no. AVS), così da perlomeno mitigare le conseguenze in caso di fughe o attacchi Hacker.

In caso di attuazione, non è da sottovalutare l'onere amministrativo supplementare a carico dei Cantoni. Occorrerà pertanto prestare attenzione al fatto di evitare trasmissioni di dati già altrimenti trasmessi, come quelli previsti nell'ambito della NPC (Nuova Perequazione finanziaria Confederazione – Cantoni) (vedi Allegato 2 OSF punti 09.32 e 09.34), come pure di prevedere un'adeguata assunzione dei costi da parte dell'Amministrazione federale, al momento assente.

Occorre per finire tener conto delle grosse differenze tra Cantone e Cantone sulla disponibilità o meno di alcuni dati fiscali e sul loro contenuto. Una comparazione di dati fiscali provenienti da diversi Cantoni è oltremodo complessa se non impossibile, riducendo così il loro valore statistico intrinseco.

Nell'Allegato 2 OSF in consultazione sono proposte due possibili soluzioni, differenti solo per l'unità amministrativa coinvolta (UST per la soluzione 1; AFC per la soluzione 2).

RG n. 1537 del 27 marzo 2024

Entrambe le soluzioni proposte non rispettano il quadro giuridico in vigore: la soluzione 1 perché l'UST non è sottoposta al rispetto del segreto fiscale (art. 110 LIFD; art. 183 LT); la soluzione 2 perché l'utilizzo di dati a fini statistici non è attualmente previsto dalla LIFD; inoltre i dati di esclusiva competenza cantonale, come ad esempio l'imposta sulla sostanza, esulano dall'ambito di competenza dell'AFC.

Per concludere, abbiamo constatato, nella versione in lingua italiana del progetto di ordinanza, dei refusi che dovranno essere corretti nella versione definitiva.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-ddc@ti.ch)
- Ufficio di statistica (dfe-ustat@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet